

A.R.O. N. 3 – PROVINCIA DI LECCE
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI COPERTINO (CAPOFILA) - ARNESANO - CARMIANO -
LEQUILE - LEVERANO - MONTERONI DI LECCE – PORTO CESAREO - VEGLIE

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DELL'ARO N. 3 - PROVINCIA DI LECCE**

N. 5 DEL 13.03.2026

OGGETTO: Nota AGER n.654 del 18.02.2026 “Delibera Arera n. 591/2025/R/RIF - aggiornamenti e chiarimenti”. Provvedimenti.

L'anno 2026, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 10:50, in Copertino, presso la sede municipale, a seguito di convocazione avvenuta con nota protocollo n. 8633 del 12.03.2026 del Comune capofila, inoltrata a mezzo PEC ai comuni facenti parte dell'ARO 3/LE, si è riunita l'Assemblea degli enti aderenti all'ARO n. 3 – Provincia di Lecce.

All'appello nominale per l'insediamento dell'Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione:

COMUNE	Sindaco	Assessore delegato	Quote	Presente	Assente
COPERTINO (capofila)	DE GIORGI Vincenzo		25,11	X	
ARNESANO	SOLAZZO Emanuele		4,18		X
CARMIANO	ERROI Giovanni	Indennidate Maria Roberta	12,58	x	
LEQUILE	CARLA' Vincenzo		8,88	x	
LEVERANO	ROLLI Marcello	Muci Carmine Antonio	14,60	x	
MONTERONI DI LECCE	PIZZUTO Mariolina		14,29		x
PORTO CESAREO	Commissario prefettizio		5,68		x
VEGLIE	DE BARTOLOMEO Mariarosaria		14,68		x

Presiede l'Assemblea il Sindaco di Copertino, Dott. De Giorgi Vincenzo.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Copertino, Dott. Antonio Antonica, in qualità di verbalizzante.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Li, 13.03.2026

Il Responsabile dell'Ufficio ARO 3/LE

Arch. Francesco CALASSO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Li, 13.03.2026

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Palazzo (In sostituzione il Segretario ARO 3/LE Dott. Antonica Antonio)



Constatata la regolarità della riunione e la presenza del numero legale (61.17/100), il Presidente dichiara aperta la seduta.

L'ASSEMBLEA DELL'ARO N. 3 LECCE

Premesso che:

- con Decreto del Commissario ad acta ARO 3/LE n. 2/2013 è stata costituita l'ARO 3/LE tra i comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie, con Copertino comune capofila;
- con verbale dell'assemblea dell'ARO 3/LE dell'01/10/2014 si è adottato il progetto definitivo revisionato da porre a base d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione RSU e servizi attinenti;
- con Determina a contrarre del Comune Capofila n. 903/2014 è stata approvata la documentazione amministrativa necessaria per procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'intero territorio dell'ARO 3/LE, di durata pari a 9 anni;
- con Determina del Comune Capofila n. 191/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed in data 12/07/2017 è stato sottoscritto il contratto d'appalto nr. 1/2017 tra l'ATI "Ecotecnica S.R.L, Igeco Costruzioni SPA e Axa S.r.L" (di seguito, per brevità, "ATP") e l'ARO LE/3;
- con Determina del Comune Capofila n. 974/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del servizio appaltato;
- in data 30/11/2017 i Responsabili Unici del Procedimento per i relativi Comuni di competenza e il Direttore per l'Esecuzione del contratto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'ATI, hanno redatto e sottoscritto il verbale di consegna del Servizio di Raccolta e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri servizi attinenti per i Comuni dell'ARO 3/LE prevedendo, tra l'altro, la consegna, con riserva, del "SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI PER I COMUNI DELL'ARO 3/LE" (di seguito, per brevità, "Servizio Raccolta RSU"), con avvio alle ore 00,00 del giorno 01.12.2017 per la durata di nove anni;

Rilevato che:

- ARERA con Deliberazione 30 dicembre 2025 nr. 591/2025/R/Rif ha concluso con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, da AGER, nella sua qualità di ETC, con riferimento a n. 63 ambiti tariffari, tra cui sono ricompresi i Comuni aderenti all'ARO 3/LE, escludendo gli incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le annualità 2024 e 2025, prevedendo che l'eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall'Autorità sia recuperata (a vantaggio dell'utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell'ambito dei pertinenti conguagli
- con Delibera n. 1 del 02.02.2026 l'Assemblea dei Sindaci ARO 3/LE, sulla scorta della menzionata Delibera ARERA, ha stabilito di:
 - **Di prendere atto che risulta necessario adottare un formale provvedimento amministrativo di ricognizione della situazione che si è venuta a determinare in quanto la delibera ARERA 591/2025/R/Rif di fatto esclude gli incrementi dei corrispettivi all'utenza finale applicati negli anni 2024/2025, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno e quindi risulteranno applicabili le tariffe approvate per l'anno 2023;**

- *Di demandare pertanto all'Ufficio Unico dell'ARO 3/LE di procedere all'adozione di un formale provvedimento amministrativo di determinazione del canone definitivo dovuto dall'Appaltatore ATI "Ecotecnica S.r.l.-AXA S.r.l." per l'annualità 2026 ed all'importo delle maggiori o minori somme da riconoscere all'Appaltatore conseguenti alle determinazioni ARERA in premessa esplicitate date dalla differenza tra il canone corrisposto nelle annualità 2024-2025 e il canone corrisposto nell'annualità 2023 come da determinazione n. 177 del 02-03-2022 R.G. del Responsabile dell'ARO 3 LE;*

Considerato che:

- Con nota prot. 497 del 08.02.2026 AGER ha formalmente richiesto un incontro all'Autorità al fine di confrontarsi circa le modalità applicative da attuare a valere sui PEF 2026-2029 in considerazione della Delibera 591/2025. Nella medesima nota AGER ha anche espresso il proprio intendimento per cui *"in considerazione del ruolo di garante dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio, nell'interesse generale degli utenti, ravvisa la necessità e l'opportunità di adottare in termini ragionevolmente celeri nuove determinazioni tariffarie con riferimento al medesimo periodo regolatorio 2024-2025, che consentano di emendare l'attività di validazione già svolta da talune carenze istruttorie e motivazionali eventualmente rilevate e di superare le criticità rispetto alla tenuta della gestione del servizio, in termini economico-finanziari, soprattutto per quanto concerne i Comuni di cui questa Agenzia è ente esponenziale"*. Nella medesima nota AGER ha evidenziato come alcuni rilievi contenuti nella citata Deliberazione dell'Autorità e mossi con riferimento alle predisposizioni tariffarie 2024-2025 non possano essere condivisi e altri, invece, siano dovuti ad una non completa analisi dei dati forniti. In particolare AGER, anche tenuto conto che con la propria precedente delibera ARERA 409/2025/R/RIF del 9 settembre 2025 l'Autorità ha affermato che le validazioni delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024 – 2025 *"non risultano incoerenti coi limiti definiti dalla regolazione dell'Autorità"*, ha avuto modo di ribadire, tra l'altro, che la propria impostazione circa la modalità con cui si è inteso riconoscere ai Comuni, all'interno dei PEF 2024-2025, la copertura dei maggiori costi derivanti dagli aumenti relativi alle tariffe degli impianti, registratisi nel corso dell'anno 2024, fosse del tutto coerente con i principi della regolazione ed avesse lo specifico fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario dei Comuni medesimi.
- Nelle more, alcuni Gestori hanno promosso ricorso avverso la Delibera ARERA 591/2025/R/RIF, presentando anche espressa domanda cautelare volta ad ottenere la sospensione degli effetti del provvedimento in questione. In tale giudizio si è naturalmente costituita anche AGER per gli aspetti di propria competenza ed interesse, rimarcando le posizioni già assunte nella predisposizione tariffaria per gli anni 2024-2025.
- In data 12.02.2026, con ordinanze n. 181 e 182, il TAR Milano ha rigettato l'istanza cautelare proposta dai gestori, avendo anche cura di sottolineare che *"la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria deliberazione non appare assistita dal necessario periculum in mora, in quanto la restituzione di somme da parte dei gestori ai Comuni non è prevista negli atti impugnati"*.
- Il TAR adito, dunque, in sede cautelare, allo scopo di evidenziare l'insussistenza del danno grave e irreparabile paventato dai gestori e nulla disponendo in ordine al merito posto delle questioni poste anche dalla stessa Arera, ha inteso precisare che la Delibera Arera 591/2025 non consente ai Comuni di richiedere agli stessi la restituzione di somme.
- Con nota n. 654 del 18.02.2026 AGER, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni Comuni con riferimento alle conseguenze della Delibera ARERA n. 591/2025/R/RIF, ha comunicato che è in corso di valutazione la possibilità di presentare ricorso avverso la citata Deliberazione ARERA e, nelle more, invita i Comuni a considerare *"l'opportunità di non adottare provvedimenti di modifica in riduzione ai canoni di servizio fino alle nuove determinazioni di questo ETC, che conterranno gli elementi utili al fine di operare gli eventuali congruagli"*.

- Con atto del 02.03.2026 AGER ha presentato ricorso, ex art. 119 c.p.a., al TAR Lombardia per *“l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione ARERA del 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF che ha concluso con esito negativo il procedimento di approvazione dei PEF validati da Ager ed ha escluso incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025; ove occorra, della deliberazione ARERA n. 409/2025/R/RIF, e della nota ARERA prot. n. 78291 del 12 novembre 2025, nella parte in cui hanno anticipato la possibilità di concludere il procedimento “anche escludendo, ove ne sussistano i presupposti, incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025”.*

Ritenuto opportuno, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti, conformarsi agli indirizzi di AGER secondo un criterio di prudente apprezzamento, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e scongiurare gravosi gravami giudiziari nelle more della decisione del giudice amministrativo sulla controversa fattispecie;

VISTA la Legge Regionale n° 24/2012 e ss.mm.;

Il Segretario dell’ARO 3/LE illustra l’argomento, ricordando, in particolare, il precedente provvedimento di questa Assemblea n. 1/2026 e le intervenute note di AGER, le diffide del soggetto gestore di non decurtare gli incrementi delle tariffe 2024/2025, nonché i ricorsi al TAR Lombardia/Milano dei gestori contro ARERA e di AGER contro ARERA; evidenzia, pertanto l’opportunità al momento, come proposto dal presente atto, di sospendere eventuali azioni di recupero delle suddette somme;

Le parti presenti convengono sul punto, anche perché risulterebbe un’interlocuzione tra AGER e ARERA per definire la questione.

Con votazione favorevole e unanime,

DELIBERA


1. **Di richiamare** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
2. **Di prendere atto** che:
 - nota n. 654 del 18.02.2026 AGER a invita i Comuni a *“valutare l’opportunità di non adottare provvedimenti di modifica in riduzione ai canoni di servizio fino alle nuove determinazioni di questo ETC, che conterranno gli elementi utili al fine di operare gli eventuali conguagli”*;
 - con atto del 02.03.2026 AGER ha proposto ricorso al TAR Lombardia per l’annullamento, previa sospensiva, della Delibera ARERA del 30 dicembre 2025, n. 591/2025/R/RIF;
3. **Di conformarsi** integralmente alle indicazioni dell’E.T.C. di cui al punto precedente;
4. **Di stabilire** che i singoli Comuni aderenti all’ARO 3/LE procedano al pagamento al Gestore, ATI “Ecotecnica-AXA”, del dovuto canone quantificato e rapportato all’annualità 2023, come da determinazione n. 177 del 02-03-2022 R.G. del Responsabile dell’ARO 3 LE, senza riduzioni e/o conguagli, in attesa di successive comunicazioni dell’E.T.C.
5. **Di notificare** il presente atto:
 - Ai Sindaci Sindaci dell’ARO 3Lecce
 - Al Responsabile dell’Ufficio ARO 3 LE
 - Ai RUP territorialmente competenti dei Comuni dell’ARO 3Lecce
 - Al Direttore per l’esecuzione del Contratto Ing. Emanuele Quarta;
 - Ai Responsabile dell’albo pretorio dei Comuni facente parte dell’ARO 3Lecce, affinché proceda alla pubblicazione;

Di dichiarare, con separata votazione parimenti unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Alle ore 11:05 si concludono i lavori dell’Assemblea.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo De Giorgi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Antonica



SI ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Copertino capofila, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del TUEL, ed è trasmessa agli Enti convenzionati per la pubblicazione ai rispettivi albi, ai sensi dell'art. 6 co.13 della convenzione 18.06.2013.

Copertino, li 13.03.2026

Il Segretario dell'Assemblea
Dott. Antonio Antonica

